



COMUNE DI CATENUOVA  
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA  
SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

**Facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale,  
ex art. 232 2° comma del D.Lgs. 267/2000.**

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Facoltà di non tenere la contabilità economico – patrimoniale, ex art. 232 2° comma del D.Lgs. 267/2000.**

Proponente: il Sindaco o l'Assessore

Redigente: il funzionario

.....

.....

### VISTO:

– il comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, nel testo modificato dall'art. 27, c.2 ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 che recita: *Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale. Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011"*

– la deliberazione di C.C. n. 28 del 5/11/2019, nella quale l'Ente si avvaleva della facoltà, per l'anno 2019, di non adottare la contabilità economico – patrimoniale ai sensi dello stesso art. 232 del TUEL nel testo vigente pro-tempore;

### PRESO ATTO

– che la nuova formulazione dell'art. 232, 2° comma del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, consente di effettuare tale scelta stabilmente e non solo per l'anno in corso, provvedendo nel contempo l'utilizzo di uno schema semplificato di stato patrimoniale;

### CONSIDERATO

- che l'intenzione del legislatore è di dare la possibilità, su base volontaria, di alleggerire gli adempimenti contabili dei piccoli comuni, limitatamente agli aspetti economico – patrimoniali, nella considerazione che, con l'avvento dell'armonizzazione contabile, gli Uffici Finanziari hanno visto moltiplicarsi gli adempimenti e il grado di complessità della stessa contabilità finanziaria;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere dell'organo di revisione;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

## PROPONE DI DELIBERARE

Per quanto in narrativa premesso, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di avvalersi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, nel testo modificato dall'art. 27, c.2 ter, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157, e non applicare la contabilità economico – patrimoniale, se non nei limiti specificati nello stesso comma.

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI CATENANUOVA  
L'ORGANO DI REVISIONE:  
DR. FRANCESCA MAUGERI

### VERBALE N. 3 DEL REVISORE UNICO DEL 19.02.2020

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 25 AVENTE AD OGGETTO "Facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ex art. 232 2° comma del D.Lgs 267/2000".**

L'anno 2020 il giorno diciannove del mese di febbraio la dott.ssa Francesca Maugeri, Revisore Unico del Comune di Catenanuova,

#### VISTA

La proposta di delibera n° 25 del Consiglio Comunale del 18.02.2020 ricevuta con pec del 18.02.2020 avente ad oggetto la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale, ex art. 232 2° comma del D.Lgs 267/2000

#### CONSIDERATO

Che la legge di conversione del decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2020 (legge n° 157 del 19.12.2019, pubblicata sulla G.U n° 301 del 24.12.2019 ha soppresso nel primo periodo del comma 2 le parole "fino all'esercizio 2019" e ha sostituito il secondo periodo come segue: "Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente"

#### Tenuto conto


del parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile di settore rilasciato ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000

#### ESPRIME

Parere favorevole alla superiore proposta purchè venga di volta in volta allegata al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente

Il Revisore

Dr. Francesca Maugeri



La presente deliberazione viene proposta per l'assunzione d'incarico per l'ufficio

SETTORE VI POLITICHE LOCALI	
SETTORE V SOLIDARIETA' SOCIALE	
SETTORE IV DECORO URBANO E SINTONIA C/RA	
SETTORE III URBANISTICA - LL.PP. - AMBIENTE	
SETTORE B ECONOMICO-FINANZIARIO	
SETTORE I AFFARI CIVILI - ANZIANI	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è stato pubblicato all'atto presso la sede per conoscenza di

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 18.02.2020

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Lì, 17.02.2020

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....

.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Lì, 17.02.2020